

Assicurazione Assistenza Stradale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: compagnia di assicurazione IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

Prodotto: Polizza di Assistenza stradale "Programma Estensione Garanzia Veicoli d'Occasione – SPOTICAR e USED APPROVED

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire una sintesi della copertura principale e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nella documentazione della Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza di assistenza stradale "Programma Estensione Garanzia Veicoli d'Occasione – SPOTICAR e USED APPROVED" garantisce prestazioni di soccorso stradale con l'aiuto tempestivo in natura o in denaro previsto dalla polizza e fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.



Che cosa è assicurato?

Le prestazioni offerte dal contratto sono le seguenti:

- ✓ Soccorso stradale
- ✓ Autovettura in sostituzione
- ✓ Spese d'albergo.
- ✓ Rientro dei passeggeri o proseguimento viaggio



Che cosa non è assicurato?

L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:

- * guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * atti di terrorismo, atti di vandalismo;
- * veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio;
- * conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- * atti dolosi dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
- * non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- * partecipazione del veicolo a gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- * uso improprio del veicolo;
- * frode o possesso illegale del veicolo;

eventi verificatisi in Paesi in stato di belligeranza, intendendosi tali quelli segnalati sul sito del Ministero degli Esteri.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.
- ! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
- ! Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.
- ! Non sono assicurabili i veicoli con vetustà superiore ai 15 anni dalla data di prima immatricolazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione Assistenza è operante nei seguenti paesi in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa prima di prendere una qualsiasi iniziativa in merito al Sinistro
- L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni circostanza che può aggravare il rischio, nonché la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi;



Quando o come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per l'intera annualità assicurativa all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto tramite qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per l'Assicurato la copertura relativa a ciascun Veicolo decorre, per un periodo variabile dai 12 mesi ai 60 mesi, dalla data di scadenza della Garanzia di Vendita del Veicolo o dalla data di scadenza della Garanzia del Costruttore.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel modulo di adesione, senza che sia necessario inviare la disdetta.

Assicurazione Assistenza stradale

per la circolazione dei veicoli



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.

Prodotto: Polizza di Assistenza stradale "Programma Estensione Garanzia Veicoli d'Occasione SPOTICAR e USED APPROVED"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 11/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza Indro Montanelli; n. civico 20; -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1); sito internet: www.imaitalia.it; e-mail: assistance@imaitalia.it; PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it.

IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: www.imaitalia.it, e-mail: assistance@imaitalia.it, PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it, Autorizzata all'esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2020).

Ammontare complessivo del patrimonio netto : 23.955.861 €;

Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985 €;

Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 18.271.226 € (riserve ed utili riportati a nuovo)

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet www.imaitalia.it nell'area comunicati.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 12.420.762,09€;

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 5.589.342,94 €;

Fondi propri a copertura (eligible own funds): 26.663.435,61 €;

Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 214,7%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ASSISTENZA: SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà necessariamente contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto, oppure, al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo ad un Rivenditore se ubicato entro 50 km; qualora il Rivenditore fosse ubicato oltre tale distanza, il veicolo verrà trainato fino al più vicino Riparatore.

Massimale:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino al Rivenditore se ubicato entro 50 km dal luogo di immobilizzo;

- fino al più vicino Riparatore qualora il Rivenditore fosse ubicato oltre 50 km dal luogo di immobilizzo.


ASSISTENZA: AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE


Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto presso il Riparatore per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:


La Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della

<p>riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.</p>
<p>ASSISTENZA: SPESE D'ALBERGO Prestazione operante ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo. Massimale: La Società tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 80,00 IVA inclusa, per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 IVA inclusa per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.</p>
<p>ASSISTENZA: RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO Prestazione operante ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.</p> <p>Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio dei passeggeri con il mezzo ritenuto più opportuno in funzione della distanza da percorrere (biglietto ferroviario di prima classe e/o biglietto aereo di classe economica, e/o un taxi).</p> <p>Massimale: La presa in carico delle spese da parte della Società non potrà eccedere il costo del rientro alla residenza dell'Assicurato e dei passeggeri.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
<p>Rischi esclusi</p>	<p>Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • atti di terrorismo, atti di vandalismo; • veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio; • conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; • atti dolosi dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio; • non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; • partecipazione del veicolo a gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; • uso improprio del veicolo; • frode o possesso illegale del veicolo; • eventi verificatisi in Paesi in stato di belligeranza, intendendosi tali quelli segnalati sul sito del Ministero degli Esteri. <p>Non sono coperti i veicoli utilizzati in attività di noleggio, taxi, autoscuole, per attività sportive ed emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso).</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>ASSISTENZA: SOCCORSO STRADALE Sono escluse dalla prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; - le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo; - le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada). 	
<p>ASSISTENZA: VEICOLO IN SOSTITUZIONE Sono esclusi dalla prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice; - le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; - le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; - le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato; 	

- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa; - il drop-off in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui l'auto-vettura è stata presa a noleggio.
ASSISTENZA: SPESE D'ALBERGO Sono escluse dalla prestazione: - le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate. Il numero di passeggeri che possono beneficiare di tale prestazione non può eccedere quanto indicato sulla carta di circolazione del veicolo.
ASSISTENZA: SPESE D'ALBERGO Prestazione operante ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
ASSISTENZA: RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO Prestazione operante ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA
	Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l'Assicurato dovrà telefonare ai seguenti numeri:
	800 904330 Oppure dall'estero 02 30703211
	In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245 .
	L'Assicurato dovrà comunicare: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nome e Cognome; 2) Indirizzo del luogo in cui si trova; 3) Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza. 4) Modello del Veicolo e numero di targa; 5) La data di decorrenza della garanzia; 6) La natura del guasto.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: Per questa polizza non è prevista la gestione da parte di altre imprese
	Prescrizione: Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	l'indennizzo è corrisposto all'assicurato non appena l'Ufficio Gestione Sinistri avrà terminato le attività di trattazione, verifica e valutazione del sinistro. È fondamentale la collaborazione dell'assicurato, nel seguire le procedure previste per la denuncia del sinistro e nel consegnare i documenti richiesti, al fine di giungere alla più rapida liquidazione

 Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio dovuto da ciascun Assicurato, in base alla durata della copertura, alla durata del pagamento e ai requisiti del veicolo è indicato nella tabella sotto riportata.						
	Estensione Garanzia VO (EGVO) SPOTICAR e USED APPROVED						
	PREMIUM		Criteri di eleggibilità	Durata (mesi)	Premio Netto Assistenza Ramo 18	Imposte Ramo 18 (10%)	Premio Totale Assistenza Ramo 18 (imposte incluse)
	Età veicoli	KM					
	da 0 a 4 anni	< 100.000 Km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €	
			24	32,51 €	3,25 €	35,76 €	
			36	48,76 €	4,88 €	53,64 €	
			48	65,02 €	6,50 €	71,52 €	
			60	81,27 €	8,13 €	89,40 €	
	ADVANCED		Criteri di eleggibilità	Durata (mesi)	Premio Netto Assistenza Ramo 18	Imposte Ramo 18 (10%)	Premio Totale Assistenza Ramo 18 (imposte incluse)
	Età veicoli	KM					
	da 0 a 4 anni	da 100.001 Km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €	
	da 4 a 7 anni	< 150.000 Km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €	
	da 0 a 4 anni	da 100.001 Km a 150.000 km	24	32,51 €	3,25 €	35,76 €	
	da 4 a 7 anni	< 150.000 Km	24	32,51 €	3,25 €	35,76 €	
ESSENTIAL		Criteri di eleggibilità	Durata (mesi)	Premio Netto Assistenza Ramo 18	Imposte Ramo 18 (10%)	Premio Totale Assistenza Ramo 18 (imposte incluse)	
Età veicoli	KM						
da 7 a 10 anni	< 150.001 km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €		
< 10 anni	> 150.001 km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €		
da 7 a 10 anni	km illimitati	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €		
Rimborso	Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge.						



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per ciascun Assicurato, l'assicurazione decorre dalla data di scadenza della Garanzia di Vendita del Veicolo o dalla data di scadenza della Garanzia del Costruttore per un periodo variabile dai 12 mesi ai 60 mesi.
Sospensione	Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>- Per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza, l'Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.</p> <p>Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:</p> <p>a) dalla data della conclusione del contratto;</p> <p>b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).</p> <p>Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese.</p> <p>Per esercitare il diritto di recesso, l'Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell'Impresa all'indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.</p> <p>Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l'Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.</p> <p>Nei confronti dell'Assicurato che esercita il diritto di recesso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.</p> <p>Qualora l'Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Alla persona giuridica o alla persona fisica, proprietaria di un veicolo acquistato con formule di finanziamento di OPEL BANK, che nell'ambito dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e dell'utilizzo del veicolo acquisto desideri assicurarsi con una copertura guasti meccanici e una copertura di assistenza stradale.



Quali costi devo sostenere?

La presente polizza non prevede costi di intermediazione o altri costi aggiuntivi rispetto al pagamento del premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – p.e.c: imaitalia@pec.imaitalia.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami ricevuti è l'Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure a mezzo fax al n. 06.42133206, o anche via p.e.c. all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Info su: www.ivass.it . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Sistema alternativo obbligatorio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" informiamo di quanto segue:

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Piazza Indro Montanelli 20, CAP 20099 Sesto San Giovanni, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e l'esecuzione del vostro contratto:

- dati relativi all'identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto;
- dati relativi alla situazione familiare (se il contratto prevede l'estensione al nucleo familiare);
- dati necessari alla stipula, l'esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri;
- informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio;
- dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati;
- dati sanitari per l'esecuzione del contratto per i quali l'assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze assistenza medica).

I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per:

- la stipula del contratto;
- la gestione del contratto;
- l'esecuzione del contratto;
- l'elaborazione delle statistiche e degli studi attuariali;
- l'esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere;
- tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell'assistenza fornita (es: customer care);
- l'implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione;
- gestione delle richieste di diritto d'accesso, di rettifica e di opposizione;
- l'esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative.

Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l'obbligo in relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili d'esser trasmessi fuori dell'Unione Europea in caso di un evento che si verifichi fuori della UE. Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento "tecnici" di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica.

La richiesta d'esecuzione delle garanzie comporta la Sua autorizzazione espressa ad IMA, a comunicare le informazioni sanitarie suscettibili d'esser raccolte a ogni professionista che le debba conoscere per eseguire l'incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Lei accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica).

IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal



Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico con il nostro operatore.

I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto assicurativo, fermi eventuali termini di legge.

Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio di un documento identificativo da presentare a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure a ufficioprotezionedati@imaitalia.it. Tali strutture operano in qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles Assistance, con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa modalità può esercitare il proprio diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo legittimo.

Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento che la concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge.

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Polizza di Assistenza stradale

Denominata

*“Programma Estensione Garanzia Veicoli d’Occasione
SPOTICAR e USED APPROVED”*

Edizione 11/2021

IMA Italia Assistance S.p.A.

Gruppo IMA ITALIA Assistance

Glossario

Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.

Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Surrogazione: la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

Definizioni	5
Sezione A Norme che regolano l'assicurazione in generale	6
Sezione B Garanzia e prestazioni Assistenza	9
Istruzioni per la richiesta d'assistenza	10

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Assicurato: è il proprietario del veicolo, usato di qualsiasi marca, acquistato presso il Rivenditore cui viene rilasciato il presente estratto al momento della vendita da parte del Rivenditore stesso, nell'ambito dei programmi "SPOTICAR e USED APPROVED". Sono assicurati anche il conducente del veicolo e i passeggeri trasportati al momento del sinistro.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Contraente: la società che sottoscrive la polizza a favore degli assicurati e ne assume i relativi oneri.

Estensione Territoriale: le prestazioni di assistenza sono erogabili se il sinistro si verifica nei seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Incidente stradale: l'evento accidentale subito dall'autovettura durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato dell'autovettura stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento. Sono esclusi i casi di mancanza di carica alla batteria per i Veicoli elettrici.

Modulo di Adesione: il documento che prova l'adesione dell'Assicurato.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Riparatore: la rete delle officine del Gruppo PSA.

Rivenditore: Concessionario o officina della Rete Ufficiale Opel che ha venduto il veicolo assicurato.

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

Terzi: i soggetti diversi dall'Assicurato.

Veicolo: il veicolo usato, di ogni marca, immatricolato in Italia, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, acquistato tramite il concessionario Opel.

SEZIONE A- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. A1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato rese al Contraente per il tramite del Dealer convenzionato e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o Alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.

Art. A2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. A3. LEGGE REGOLATRICE, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana.

Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela o contestazione, L'Assicurato deve rivolgersi direttamente a IMA ITALIA Assistance S.p.a.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, laddove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente polizza sarà competente in via esclusiva il Foro dell'Assicurato.

Art. A4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

Art. A5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'Assicurato non usufruisca, per scelta o per propria negligenza, di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. A6. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art. A7. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. A8. PREMIO

Il premio concordato con il Contraente e posto a carico di ciascun Assicurato, in base alla durata della copertura, alla durata del pagamento e ai requisiti del veicolo è indicato nella tabella riportata nel Modulo di Adesione.

Art. A9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.

Art. A10. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di targa del veicolo, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti IMA Italia Assistance S.p.A., P.za Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 800 904330.

Art. A11. Struttura Organizzativa

Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero telefonico 800 904330 / 02 30703211 dedicato ai programmi SPOTICAR e USED APPROVED, ed al quale il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi "SPOTICAR e USED APPROVED Assistance, buongiorno...".

Art. A12. Decorrenza e Durata dell'Assicurazione

Per Ciascun Assicurato, la copertura relativa a ciascun Veicolo sarà efficace per un periodo variabile dai 12 mesi ai 60 mesi decorrente dalla data di scadenza della Garanzia di Vendita del Veicolo o dalla data di scadenza della Garanzia del Costruttore, senza alcun tacito rinnovo, fermo comunque il pagamento del relativo premio.

Art. A13. Estensione Territoriale

Le prestazioni di assistenza sono erogabili se il sinistro si verifica nei seguenti paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Art. A14. Esclusioni valide per tutte le Prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:

- guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- atti di terrorismo, atti di vandalismo;
- veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio;

- conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- atti dolosi dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- partecipazione del veicolo a gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- uso improprio del veicolo;
- frode o possesso illegale del veicolo;
- eventi verificatisi in Paesi in stato di belligeranza, intendendosi tali quelli segnalati sul sito del Ministero degli Esteri.

Non sono coperti i veicoli utilizzati in attività di noleggio, taxi, autoscuole, per attività sportive ed emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso).

Art. A15. Limitazione di Responsabilità

La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

SEZIONE B GARANZIA E PRESTAZIONI

Art. B1 Oggetto della garanzia

La garanzia ha per oggetto le prestazioni di Assistenza di seguito elencate:

1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà necessariamente contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto, oppure, al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo ad un Rivenditore se ubicato entro 50 km; qualora il Rivenditore fosse ubicato oltre tale distanza, il veicolo verrà trainato fino al più vicino Riparatore.

Massimale:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino al Rivenditore se ubicato entro 50 km dal luogo di immobilizzo;
- fino al più vicino Riparatore qualora il Rivenditore fosse ubicato oltre 50 km dal luogo di immobilizzo.

Fermo quanto indicato all'Art. A14. Esclusioni valide per tutte le Prestazioni, sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

2. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto presso il Riparatore per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibile con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

La Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.

Fermo quanto indicato all'Art. A14. Esclusioni valide per tutte le Prestazioni, sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il drop-off in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.

Dove previsto, le Società di autonoleggio possono chiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

3. SPESE D'ALBERGO

Prestazione operante ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Massimale:

La Società tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 80,00 IVA inclusa, per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 IVA inclusa per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Fermo quanto indicato all'Art. A14. Esclusioni valide per tutte le Prestazioni, sono escluse dalla prestazione:

- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

Il numero di passeggeri che possono beneficiare di tale prestazione non può eccedere quanto indicato sulla carta di circolazione del veicolo.

4. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Prestazione operante ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio dei passeggeri con il mezzo ritenuto più opportuno in funzione della distanza da percorrere (biglietto ferroviario di prima classe e/o biglietto aereo di classe economica, e/o un taxi).

Massimale:

La presa in carico delle spese da parte della Società non potrà eccedere il costo del rientro alla residenza dell'Assicurato e dei passeggeri.

Art. B2 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

**800 904330
Oppure dall'estero
02 30703211**

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245.**

L'Assicurato dovrà comunicare:

- 1) Nome e Cognome;



- 2) Indirizzo del luogo in cui si trova;
- 3) Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.
- 4) Modello del Veicolo e numero di targa;
- 5) La data di decorrenza della garanzia;
- 6) La natura del guasto.



MODULO DI ADESIONE
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE N° 032/21

N° ADESIONE

ASSICURATO

Cognome _____ Nome _____
Codice Fiscale/P. IVA _____ Indirizzo _____
CAP _____ Città _____ Provincia _____

DATI VEICOLO

Marca _____ Modello _____
Telaio _____ Targa _____ Potenza _____
Chilometraggio alla vendita _____ Data di prima immatricolazione _____

Il premio da me dovuto, in base alla durata della copertura, alla durata del pagamento e ai requisiti del veicolo è indicato nella tabella sotto riportata.

PREMIUM			Premio Netto Assistenza Ramo 18	Imposte Ramo 18 (10%)	Premio Totale Assistenza Ramo 18 (imposte incluse)	✓
Criteri di eleggibilità		Durata (mesi)				
Età veicoli	KM					
da 0 a 4 anni	< 100.000 Km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €	
		24	32,51 €	3,25 €	35,76 €	
		36	48,76 €	4,88 €	53,64 €	
		48	65,02 €	6,50 €	71,52 €	
		60	81,27 €	8,13 €	89,40 €	

ADVANCED			Premio Netto Assistenza Ramo 18	Imposte Ramo 18 (10%)	Premio Totale Assistenza Ramo 18 (imposte incluse)	✓
Criteri di eleggibilità		Durata (mesi)				
Età veicoli	KM					
da 0 a 4 anni	da 100.001 Km a 150.000 km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €	
		24	32,51 €	3,25 €	35,76 €	
da 4 a 7 anni	< 150.000 Km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €	
		24	32,51 €	3,25 €	35,76 €	

ESSENTIAL			Premio Netto Assistenza Ramo 18	Imposte Ramo 18 (10%)	Premio Totale Assistenza Ramo 18 (imposte incluse)	✓
Criteri di eleggibilità		Durata (mesi)				
Età veicoli	KM					
da 7 a 10 anni	< 150.001 km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €	
< 10 anni	> 150.001 km	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €	
da 7 a 10 anni	km illimitati	12	16,25 €	1,63 €	17,88 €	

- Dichiaro di essere a conoscenza che OPEL BANK S.A. Succursale Italiana ha sottoscritto con IMA Italia Assistance S.p.A. per conto dei propri Clienti la Convenzione n°032/21;
- dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, le Condizioni di Assicurazione, di averle lette e di accettarle in ogni loro parte;
- prendo atto che l'assicurazione decorre dalla data di scadenza della Garanzia di Vendita del Veicolo o dalla data di scadenza della Garanzia del Costruttore.

Per accettazione Data _____ Firma _____

- prendo atto di poter indirizzare eventuali reclami relativi alla gestione dei contratti a: IMA Italia Assistance S.p.A, Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – p.e.c. imaitalia@pec.imaitalia.it; ed in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dall'invio, di poter rivolgermi all'IVASS - "Servizio Tutela del Consumatore" - Via del Quirinale nr. 21 - 00187 Roma.

Per accettazione Data _____ Firma _____

– Autorizzo OPEL BANK S.A. Succursale Italiana ad effettuare, per mio conto, la trasmissione dei miei dati a IMA Italia Assistance S.p.A.;

– dichiaro di conoscere l'Informativa al Cliente per il Trattamento dei Dati Personali ricevuta e presto il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati per le finalità di gestione ed esecuzione delle obbligazioni della Polizza.

Per accettazione Data _____ Firma

Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt.1341 e 1342 Cod. Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"; art. 2 "Altre Assicurazioni"; art.3 "Legge regolatrice, giurisdizione e procedimento di mediazione"; art. 5 "Esclusione di compensazioni alternative in caso di mancato utilizzo delle prestazioni"; art.10 "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro" art. 14 "Esclusioni valide per tutte le Prestazioni", art. 15 "Limitazione di responsabilità".

Per accettazione Data _____ Firma